

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  
SERVIZIO 10 - SANITA' VETERINARIA

**“ECOSERVICE S.R.L.” Stabilimento Sottoprodotti di Origine Animale n. ABP 3638 sito in Belpasso (CT). Riconoscimento condizionato**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione*”.
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*”.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca “*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale*”;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca “*Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*”;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136*” e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a “*Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine (CE) n. 1774/2002*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,

n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, inerente “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la nota prot. n. 846 del 10 gennaio 2023, con cui i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento sono stati delegati ad adottare i provvedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione nelle materie di competenza;

VISTA la nota prot. n. 43699 del 17 febbraio 2023, assunta al protocollo n. 69611 del Dipartimento ASOE in data 22 febbraio 2023, con la quale il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, ha espresso il proprio nulla osta ai fini del rilascio del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento (CE) n.1069 del 2009, per lo stabilimento della ditta “ECOSERVICE s.r.l.” sita in Belpasso (CT), P.I. n 04264830870, con sede legale in S.P. 135 contrada Pezzagrande snc 95032 Belpasso (CT), legale rappresentante il Sig.re Santonocito Salvatore nato a XXXX il XXXXX, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

VISTA la richiesta inoltrata da questo Dipartimento alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 03 marzo 2023;

CONSIDERATO che, essendo trascorsi trenta giorni dalla richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, si può procedere in assenza di riscontro all’emissione del provvedimento sotto condizione risolutiva a norma del comma 4, dell’articolo 88 del decreto legislativo n. 159 del 2011, fatte salve le facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni dovessero successivamente risultare ostative;

VISTA la documentazione allegata all’istanza e, in particolare, le planimetrie, la relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento, la ricevuta del versamento dell’importo dovuto per il rilascio del riconoscimento e la scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dal Regolamento CE 1069 del 21 ottobre 2009, un primo riconoscimento condizionato, nelle more che l’Azienda Sanitaria Provinciale competente accerti, entro mesi tre dalla data del presente atto, il pieno funzionamento dell’impianto e che lo stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico-strutturali, attui procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, ove richieste;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta “ECOSERVICE s.r.l.” sita in Belpasso (CT), P.I. n 04264830870, con sede legale in S.P. 135 contrada Pezzagrande snc 95032 Belpasso (CT), legale rappresentante il Sig.re Santonocito Salvatore nato a XXXXX il XXXXX, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

, individuato nella planimetria allegata alla documentazione trasmessa, viene riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre all'esercizio dell'attività di:

Sezione: I-II; Settore: Attività intermedie e magazzinaggio di sottoprodotti di O.A. e magazzinaggio di prodotti derivati; Categoria 1 e 3; Attività: cernita, taglio, refrigerazione e salagione – destinati a smaltimento; Prodotti: Sangue, Carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da allevamento, altre carcasse di animali, stallatico non trasformato, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, rifiuti di cucina e ristorazione, pelli grezze, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura e altri SOA non trasformati.

## Articolo 2

All'impianto viene assegnato l'*approval number* **ABP 3638** e con tale identificativo viene provvisoriamente iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I.S. ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 1.

## Articolo 3

L'impresa deve garantire che i prodotti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Lo stabilimento deve mantenere il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi, condotta secondo i principi dell'HACCP, adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo se previste devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

## Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta "ECOSERVICE s.r.l."

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione citata in premessa.

## Articolo 5

Entro mesi tre dalla data del presente atto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania deve effettuare un ulteriore sopralluogo ispettivo per accertare che lo stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico strutturali e di funzionamento, soddisfi i pertinenti requisiti della normativa vigente ed attui, se previste, procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

A seguito delle risultanze del predetto sopralluogo, l'Azienda Sanitaria Provinciale deve pronunciarsi sullo stato del riconoscimento dello stabilimento con l'emissione del *nulla osta* al riconoscimento definitivo o, in alternativa, con apposita richiesta di proroga del riconoscimento condizionato da avanzare nel caso in cui gli eventuali interventi correttivi e i relativi tempi di adeguamento prescritti lo rendano necessario.

Il decreto di riconoscimento definitivo potrà essere emesso solo in caso di esito favorevole del sopralluogo e a seguito di esplicito Nulla Osta dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dall'art. 68

della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e viene inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la notifica alla ditta interessata.

Palermo, 18/04/2023

*F.to\**  
Il Dirigente del Servizio  
(*Dr. Pietro Schembri*)

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993

*Originale agli atti dell'ufficio*